Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane

Determinazione nr. 337 del 05/04/2018

UFFICIO CENTRALE UNICA COMMITTENZA

OGGETTO: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA, MEDIANTE FORNITURA DI BUONI PASTO AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'U.T.I. ED I COMUNI DI ANDREIS, ARBA, BARCIS, CASTELNOVO DEL FRIULI, CIMOLAIS, CLAUT, CLAUZETTO, ERTO E CASSO, FRISANCO, MANIAGO, MEDUNO, MONTEREALE VALCELLINA, PINZANO AL TAGLIAMENTO, SEQUALS, TRAMONTI DI SOPRA, TRAMONTI DI SOTTO, TRAVESIO, VAJONT, VITO D'ASIO, VIVARO. DURATA DEL CONTRATTO: 12 MESI. CPV 30199770-8 CIG 7363817E03. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA ED ESCLUSIONE CONCORRENTE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la L.R. n. 26 del 12.12.2014 e s.m.i.;

RICHIAMATO lo Statuto dell'Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane;

VISTO il Decreto del Presidente dell'UTI n. 18 del 16.12.2016 di attribuzione della nomina a Direttore dell'Unione al dott. Luciano Gallo;

VISTO il Decreto del Presidente dell'UTI n. 20 del 28.12.2016 di conferimento al dott. LUCIANO GALLO, nominato direttore dell'Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane, la responsabilità e le connesse funzioni dirigenziali dell'intera Struttura dell'Unione;

RICHIAMATO quanto previsto dall'art. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dal decreto del Direttore dell'UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane n. 124 del 29 dicembre 2017 di nomina del Titolare di posizione organizzativa della gestione rifiuti e coordinamento territoriale dei servizi, ufficio stralcio pratiche amministrative, rapporti con la regione relativi a programmi ed interventi ex CMFO, programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della Centrale unica di committenza regionale e acquisizione di lavori beni e servizi per i comuni appartenenti all'UTI;

Sentita la richiesta del Responsabile del Servizio personale dell'U.T.I. in merito alla necessità di attivare la procedura di gara per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare il servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto per il personale dell'U.T.I. e dei Comuni costituenti l'Unione;

Richiamata la determinazione del Responsabile dell'Ufficio gestione del personale n. 84 del 24.01.2018 con la quale è stato approvato il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale del servizio sostitutivo di mensa, mediante fornitura di buoni pasto al personale in servizio presso l'U.T.I. e i Comuni costituenti l'Unione;

Dato atto che il valore facciale del buono pasto è fissato in € 7,00, IVA compresa;

Dato atto che la necessità annua di buoni pasto per tutti i dipendenti degli Enti facenti parte dell'U.T.I. è stimata in circa 28.000 unità, cui corrisponde un importo annuo stimato di € 196.000,00;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento emanato con D.P.R. n. 207/2010, per le parti attualmente in vigore;

Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 07 giugno 2017, n. 122;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, è consentito per servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'affidamento mediante procedura negoziata, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, individuando gli operatori economici da consultare sulla base di indagini di mercato;

Visto l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 che dispone: "le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure";

Atteso che non sono attualmente attive presso la società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), per la Regione F.V.G., convenzioni per la fornitura di buoni pasto cartacei, mentre è attiva la convenzione per la fornitura di buoni pasto elettronici;

Accertato che, relativamente alla convenzione per la fornitura di buoni pasto elettronici, è stata interpellata la ditta aggiudicataria la quale ha fornito l'elenco degli esercizi convenzionati che risultano assolutamente insufficienti a coprire tutto il territorio dell'U.T.I.;

Preso atto che condizione necessaria per emettere Ordini diretti di acquisto nel lotto accessorio n. 7 per la fornitura di buoni pasto cartacei è che l'Amministrazione abbia emesso almeno un ordine diretto di acquisto nel lotto esauritosi (lotto n. 2) e che tale circostanza non sussiste per l'U.T.I.;

Rilevato, altresì, che non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del presente provvedimento non risultano presenti nel catalogo servizi della categoria merceologica di quelli che si intendono acquisire col presente provvedimento;

Richiamata la determinazione n. 11 del 09.01.2018 con la quale è stata avviata un'indagine di mercato volta a individuare gli operatori economici in possesso dei necessari requisiti di qualificazione da invitare, secondo criteri previsti dalla specifica normativa di riferimento, alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa, mediante fornitura di buoni pasto al personale in servizio presso l'U.T.I. e I Comuni di Andreis, Arba, Barcis, Castelnovo del Friuli, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d'Asio, Vivaro, per la durata di 12 mesi, ed è stato determinato l'importo stimato dell'appalto in € 196.000,00;

Visto l'avviso pubblico prot. 358 del 08.01.2018, pubblicato all'Albo pretorio e sul sito istituzionale dell'U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane e sul sito istituzionale del M.I.T.;

Viste le manifestazioni di interesse pervenute entro i termini fissati nell'avviso ed accertato che tutti gli operatori economici segnalatisi sono in possesso dei prescritti requisiti e quindi verranno invitati a presentare offerta;

Richiamata la determinazione dell'Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane n. 101 del 29.01.2018 con la quale è stata indetta procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del sostitutivo di mensa, mediante fornitura di buoni pasto al personale in servizio presso l'U.T.I. e I Comuni di Andreis, Arba, Barcis, Castelnovo del Friuli, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d'Asio, Vivaro, per la durata di 12 mesi, ed è stato determinato l'importo stimato dell'appalto in € 196.000,00;

Vista la lettera d'invito, inviata via PEC, del 29.01.2018;

Dato atto che ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.lgs. 56/2017, le offerte sono valutate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo adottando i criteri di valutazione specificati nella lettera d'invito alla gara;

Ricordato che con determinazione n. 176 del 19.02.2018 è stata nominata la Commissione giudicatrice per l'esame delle offerte relative al servizio in oggetto;

Visto il verbale della Commissione giudicatrice n. 1 in data 20/02/2018, in seduta pubblica, dal quale si evince:

a) che entro i termini stabiliti per la presentazione delle offerte e cioè entro le ore 12:00 del giorno 14.02/2018 sono pervenute TRE offerte;

b) che a seguito dell'esame della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, è stata proposta l'ammissione alla gara di tutte le ditte concorrenti;

Vista la determinazione n. 195 del 21.02.2018 con la quale è stato approvato il verbale di gara n. 1 e l'elenco dei concorrenti ammessi ed esclusi, notificato a tutti i concorrenti;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice, in seduta riservata, n. 2 in data 23.02.2018 e n. 3 in data 13.03.2018, dai quali si evince il punteggio attribuito alle offerte tecniche;

Visto il verbale della Commissione giudicatrice n. 4 in data 13.03.2018, in seduta pubblica, dal quale si evince il punteggio attribuito all'offerta economica, il punteggio complessivo, la graduatoria delle offerte presentate per ciascun lotto;

Dato atto che è risultato migliore offerente il seguente operatore economico: EDENRED ITALIA srl con un punteggio tecnico di 67,10/70, un punteggio economico di 24/30, un punteggio totale pari a 91,10/100, ed un prezzo del buono pasto offerto di € 6,51;

Dato atto che l'offerta è risultata anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e smi, in quanto sia i punti relativi al prezzo sia i punti relativi all'offerta tecnica sono pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla lettera d'invito;

Accertato che, conseguentemente, con PEC in data 14.03.2018 Prot. 4419, è stato chiesto alla ditta EDENRED ITALIA srl di fornire giustificazioni dell'offerta presentata, ai sensi dell'art. 97, commi 4 e seguenti del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che con PEC in data 27.03.2018 prot. 4940 la ditta EDENRED ITALIA srl ha prodotto le giustificazioni richieste;

Visto il verbale di verifica dell'anomalia dell'offerta in data 30.03.2018, a cura della Commissione giudicatrice e del R.U.P., dal quale si evince che le giustificazioni prodotte non sono idonee a confermare il contenuto dell'offerta tecnica formulata, relativamente al criterio "rete degli esercizi da convenzionare" e che pertanto l'offerta non risulta sostenibile e quindi la ditta EDENRED ITALIA srl deve essere esclusa dalla gara;

RITENUTE regolari le superiori operazioni e le risultanze dei verbali di gara;

RITENUTO pertanto di procedere all'esclusione del concorrente EDENRED ITALIA srl per le motivazioni sopra esplicitate e contenute nel verbale di verifica di anomalia;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa esposte:

1. di approvare gli allegati verbali della Commissione giudicatrice n. 1 in data 20.02.2018, n. 2 in data 23.02.2018, n. 3 in data 13.03.2018 e n. 4 in data 13.03.2018, relativi alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa, mediante fornitura di buoni pasto al personale in servizio presso l'U.T.I. e ai Comuni di Andreis, Arba, Barcis, Castelnovo del Friuli, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d'Asio, Vivaro, per la durata di 12 mesi;

2. di approvare il verbale di verifica di anomalia dell'offerta in data 30.03.2018, a cura della Commissione giudicatrice e del R.U.P.;

3. di procedere, stante l'urgenza di attivare il servizio di che trattasi, ad adottare il presente provvedimento e di escludere dalla gara la ditta EDENRED ITALIA srl con la seguente motivazione: le giustificazioni prodotte dalla ditta EDENRED ITALIA srl a seguito del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non sono idonee a confermare il contenuto dell'offerta tecnica formulata, relativamente al criterio "rete degli esercizi da convenzionare" e pertanto l'offerta non risulta sostenibile, così come risulta dal verbale di verifica dell'anomalia in data 30.03.3018, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

4. di riservarsi di verificare la congruità dell'offerta formulata dagli altri concorrenti partecipanti alla gara, in ordine di graduatoria, ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto;

5. di notificare il presente atto alla ditta EDENRED ITALIA srl, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
6.
7.

Il Responsabile
Giorgio Guerra

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GIORGIO GUERRA
CODICE FISCALE: GRRGRG54S01M085T
DATA FIRMA: 05/04/2018 12:38:13
IMPRONTA: 02EF9475917A902894F2B7970B27FD899056E52DD7799A252E27A2967BE5054C
9056E52DD7799A252E27A2967BE5054CE2C52CD64E498B2321570579AFCD8BAF
E2C52CD64E498B2321570579AFCD8BAF39A07FB974773C3183B6181BED9419BE
39A07FB974773C3183B6181BED9419BEB90072209C02051DE2B811916C287217